



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti

Ufficio Piani e Programmi

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181.182

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Lì, 27/09/2018

Preg.mo

Presidente dell'A.G.I.R. Abruzzo

Sindaco di L'Aquila

Dott. Pierluigi Biondi

presidenteagir@regione.abruzzo.it

sindaco@comune.laquila.postecert.it

Spett.le

Comune di Silvi

terenzi.llppsilvi@yahoo.it

Comune di Rivisondoli

Postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it

Comune di Pizzoli

protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Legge n. 148/2011, art.3-bis) e s.m.i. - L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. - Modalità di organizzazione del servizio di igiene ambientale. Ruolo Comuni/AGIR. Richiesta chiarimenti.

**Stimatissimo Presidente AGIR,
Gentili Sindaci,**

Si comunica, preliminarmente, che ai sensi e per gli effetti dell'**art. 17, commi 2 e 4 della L.R. n.36/2013**, in data **31 Maggio 2018** si è costituita l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti (cd. "AGIR"), Ente di governo rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo che vi partecipano obbligatoriamente (art 30 e ss. D.lgs. n.267/2000; *art.4, co.1, 2 e 3, L.R. n.36/2013*) e che il **30 luglio 2018**, si è insediata l'Assemblea dei Sindaci con la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo dell'AGIR.

Inoltre, si evidenzia che, in relazione a tutte le funzioni da svolgere e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 36/2013 e s.m.i. (*in particolare art. 8*), l'Assemblea dell'AGIR dovrà procedere all'approvazione dello Statuto contenente le norme di funzionamento della stessa, sullo base dello schema tipo di cui alla **DGR n. 247 del 07/04/2014** avente per oggetto: "*L.R. 21.10.2013, n. 36 - art. 3, comma 1, lettera d) - Istituzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR). Approvazione Schema di Statuto*".

Per quel che concerne nello specifico il riscontro alle richieste ad oggi pervenute, sia da parte Sua che dagli Enti in indirizzo, che per opportuna conoscenza si allegano alla presente, tutte relative al profilo che attiene alle modalità di organizzazione del servizio di igiene ambientale sul territorio e ai rapporti intercorrenti

tra intervento dei singoli comuni e AGIR, nelle more dell'entrata in effettivo funzionamento dell'Autorità, si segnala quanto segue.

L'art. 17, commi 13 e 14 della L.R.n.36/2013 dispone: *“Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”* nonché: *“omissis... di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica”* per l'affidamento dei medesimi servizi.

Ovvero, sino al **30 novembre p.v.**, salvo modifiche delle disposizioni legislative richiamate, ogni Comune potrà procedere a gestire il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, con le modalità e secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, fermo restando il divieto di cui sopra che diventerà operativo a partire dal 1°dicembre c.a. All'uopo si segnala l'opportunità di precisare nel contratto la seguente dicitura: *“Considerato che ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., qualora istituito e organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell'Autorità d'Ambito (art. 201 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), non appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell'Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto”*.

Sul piano della normativa generale ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti (es. *Codice degli appalti, T.U.A., T.U.E.L.; cfr. anche DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 148/2011, art.3 bis; DL 150/2013 c.d. Milleproroghe convertito in Legge 15/2014, art. 13*) preme, altresì, richiamare la **Delibera n. 20 del 17 gennaio 2014 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia**, nonché il Parere espresso dal **Consiglio dell'ANAC AG38/13 del 24/07/2013**, entrambi intervenuti a precisare che, nelle more dell'effettiva operatività dell'Ente, **permane in capo ai Comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale**.

L'affidamento di detto servizio (*anche per casi di gestione già instaurata*), dovrà avvenire tramite **l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica** (*parità di trattamento, concorrenza e trasparenza*) ed è escluso ogni automatico rinnovo o proroga in favore degli attuali affidatari, salva la concessione di **eventuale proroga all'attuale gestore**, laddove espressamente previsto nel contratto e nei limiti ivi indicati, ma solo ed esclusivamente **per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di gara e stipula del nuovo contratto**.

Infine si evidenzia che, in riferimento alla **Circolare MATTM - DIV III, Prot.n. 0005982/RIN del 22/04/2016** recante: *“Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, si segnala per quanto riguarda l'applicazione di eventuali ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **al punto 2**: *“2. Il contenuto dei provvedimenti contingibili e urgenti. Divieto di proroga degli affidamenti pubblici di servizi”*, si cita testualmente: *“omissis l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto di affidamento del servizio pubblico, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica senza poter discrezionalmente ed arbitrariamente esercitare il potere derogatorio il quale risulterebbe illegittimo. La stessa giurisprudenza ha chiarito che la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono in nessun modo, la responsabilità dell'Amministrazione la quale è comunque obbligata a darsi una adeguata programmazione a decidere per tempo come sostituire, alla scadenza, un rapporto di appalto ed ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un servizio pubblico. Conseguentemente, le ordinanze contingibili ed urgenti adottate al fine di ovviare alle inadempienze ed ai ritardi delle Amministrazioni violano il dettato di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, la scadenza di un contratto di affidamento di un servizio pubblico, essendo un elemento definito tra le parti contraenti in sede di stipula dell'accordo, non può configurarsi come un evento straordinario ed imprevedibile. In ragione di ciò, l'eventuale provvedimento contingibile ed urgente difetterebbe di uno dei presupposti normativamente richiesti ossia la contingibilità, omissis Altresì, in caso di scadenza di un contratto di affidamento di servizi pubblici, l'Amministrazione potrebbe "altrimenti provvedere" facendo riferimento alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006. Difatti, è la stessa disciplina europea in materia di procedure ad evidenza pubblica a prevedere strumenti idonei al conseguimento dello scopo, talché non sarebbe possibile invocare, a giustificazione del potere d'ordinanza, la carenza, all'interno dell'intero ordinamento giuridico, di una disciplina ad hoc. omissis”*.

Si comunica, infine che, ai sensi della determinazione direttoriale DPC/144 del 09/07/2018, la funzione di Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti è stata affidata temporaneamenteomissis..... “per un periodo di giorni 45 lavorativi e continuativi, decorrenti dal 09.07.2018 e comunque fino al rientro in servizio del dirigente titolare” all’ing. Domenico Longhi e che ai sensi della determinazione direttoriale DPC/181 del 06/09/2018, l’incarico è stato prorogato “...per un ulteriore periodo di 45 giorni lavorativi e continuativi, senza soluzione di continuità con il precedente incarico e comunque fino al rientro in servizio del dirigente titolare, decorrenti dal 10.09.2018 ...”.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

PIANI E PROGRAMMI

Dott. Domenico ORLANDO

Firmato Elettronicamente

IL DIRIGENTE TEMPORANEO DEL SERVIZIO

Ing. Domenico LONGHI